

Pubblicato il 11/11/2022

**N. 14770/2022 REG.PROV.COLL.**  
**N. 10237/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10237 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Salvatore Di Marzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 novembre 2021 n. 326, in persona del suo Presidente., non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Roberta Attanasio, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado in relazione alla classe di concorso A022,

indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100;

dell'elenco degli ammessi alla prova orale;

degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 71 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in relazione alla Classe di Concorso A022, per la condanna, anche in via cautelare, dell'Amministrazione resistente alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale con punti 70/100, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Marzo Salvatore il 17/10/2022:

Annullamento, previa sospensione, del decreto prot.n. 29193 del 19.7.2022 con il quale l'USR Campania ha approvato la graduatoria di merito e l'elenco nominativo dei vincitori del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso A022 Regione Campania nonché delle allegate graduatorie; di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale anche di estremi ignoti che ci si riserva di impugnare;

condanna, anche in via cautelare, dell'Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato altresì il decreto del 19.7.2022 con il quale l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Campania ha approvato la graduatoria di merito e l'elenco nominativo

dei vincitori del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso A022;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'USR interessato:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b).- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonché quello dell'USR, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'USR, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

La causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 6 marzo 2023, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 7 marzo 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022  
con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**